Allegato A) alla determinazione Responsabile Servizi Sociali n. 991 del 8/11/2017

COMUNE DI SENNORI
PROVINCIA DI SASSARI

Via Brigata Sassari, 13 – Tel. 079/3049200- Fax 079-3049245 - PEC comune.sennori@pec.comunas.it

AREA SERVIZI SOCIALI

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI – ANNO 2017

(D.L. 31.08.2013 n. 102, Art. 6, Co. 5, convertito con modificazioni dalla L. 28.10.2013 n. 124.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n.48/34 del 17.10.2017 e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 7.11.2017

RENDE NOTO

SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNO 2017.

ARTICOLO 1
DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole avvenuto nel corso del 2017, con citazione in giudizio per la convalida.

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare o del reddito complessivo, verificatasi prima o durante il 2017 e dovuta ad una delle seguenti cause:

− perdita del lavoro per licenziamento;
− accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
− cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
− il mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
− cessazioni o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

-malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Le cause su indicate si considerano a titolo esemplificativo e non esaustivo.

ARTICOLO 2
MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLA PERDITA O DELLA CONSISTENTE RIDUZIONE DELLA CAPACITA' REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE

Fermo restando che l'atto di citazione deve essere del 2017, la valutazione è effettuata con le modalità corrispondenti ai seguenti casi:
1) **perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi prima del 2017**: si valuta raffrontando il reddito riferito all'ultimo periodo reddituale (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE) con il reddito percepito nel periodo precedente al verificarsi della situazione stessa (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE).
Poiché l'INPS sta rilasciando per l'anno in corso l'attestazione nel ISEE relativa ai redditi 2015, si fa riferimento:

- **All'ISEE Ordinario calcolato nel 2017 su redditi percepiti nel 2015, nel caso in cui i redditi del 2016 non abbiano subito rilevanti variazioni rispetto all'anno precedente**. In tal caso l'ISEE relativo ai redditi del 2015 viene considerato valido anche per il 2016 e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativo al 2015, sostanzialmente invariato nel 2016, con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione;
- **All'ISEE Corrente calcolato nel 2017 su redditi percepiti nel 2016, nel caso in cui si siano verificate rilevanti variazioni reddituali rispetto al 2015**, e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativo al 2016 con il reddito ISE indicato nella attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione.

2) **perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi nel corso del 2017**: in assenza di una certificazione reddituale annuale del 2017, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente nell'anno in corso qualora, al momento della presentazione della domanda al Comune, il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento incolpevole.
Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente nell'anno in corso qualora il reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo computato dal 01/01/2017 alla data di cessazione dell'attività, risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato per il 2016 computato per il medesimo periodo di tempo.
3) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali: le spese, anche relative a precedenti annualità e autocertificate devono incidere per almeno il 30% sul reddito ISE o sul valore ISEE attestato nel 2017.

ARTICOLO 3
REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Possono presentare istanza i residenti nel Comune di Sennori.
La concessione dei contributi è subordinata, oltre alla accertata morosità incolpevole per consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo, alla sussistenza, in capo al richiedente e al proprio nucleo familiare, dei seguenti requisiti:
a) Reddito ISE non superiore a € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore a € 26.000,00;
b) Atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione in giudizio per la convalida effettuato nel corso dell'anno 2017; per gli assegnatari di alloggi sociali vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa, il provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa da parte dell'Ente gestore;
c) Contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo (anche antecedente al 2016) regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno al momento dell'atto di citazione;
d) Cittadinanza Italiana, di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea (extracomunitari) un regolare titolo di soggiorno;
e) Il richiedente o altro componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella Provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
Tutti i requisiti richiesti si intendono riferiti all'anno 2017.

ARTICOLO 4
CRITERI PREFERENZIALI

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:
− ultrasettantenne;
− minore;
− con invalidità accertata per almeno il 74%;
− in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al momento dell'atto di citazione.

ARTICOLO 5
CONTRIBUTI CONCEDIBILI

L'importo massimo del contributo concedibile al richiedente è di € 12.000,00, comprensivi della morosità incolpevole accertata e dell'eventuale pagamento, anche in forma anticipata, delle mensilità relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato, secondo le destinazioni di cui al successivo art. 6.
L'ammontare della morosità è indicato nell'atto di citazione, comprensivo di canoni ed eventualmente di spese condominiali. Nel caso di accordo con il proprietario, la morosità sarà costituita da quella maturata, indicata eventualmente nel verbale di udienza o nello stesso accordo sottoscritto da entrambe le parti anche presso i competenti uffici comunali.

In caso di accordo con il proprietario dell'alloggio, il contributo andrà a sanare la morosità pregressa per evitare lo sfratto o a ristorare il proprietario dell'alloggio per differire lo sfratto. Nel caso in cui il soggetto non occupi più l'alloggio oggetto di sfratto, perché già sfrattato o perché l'abbia volontariamente lasciato, il contributo sarà costituito da un deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di locazione, finalizzato a mitigare il disagio del "passaggio da casa a casa".
Nel caso in cui venga sottoscritto un nuovo contratto concordato, il contributo sarà costituito altresì dal pagamento, anche in forma anticipata, delle relative mensilità per un massimo di 12 mesi.

ARTICOLO 6
DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono destinati:
a) Fino a un massimo di **€ 8.000,00 a sanare la morosità incolpevole** accerta dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
b) Fino a un massimo di **€ 6.000,00** a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il **differimento** dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
c) Ad assicurare il versamento di un **deposito cauzionale** per stipulare un nuovo contratto di locazione;
d) Ad assicurare il **versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi**, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a **canone concordato** fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.
I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.
Le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) possono combinarsi con la lettera d), garantendo all'inquilino di poter sottoscrivere in ogni caso un nuovo contratto a canone concordato con il medesimo proprietario o con uno nuovo. In particolare l'ipotesi lettera a) è combinabile con la lettera d), anche nel caso in cui il periodo residuo del contratto in essere sia inferiore ai 2 anni.

ARTICOLO 7
TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti che si trovano in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti devono presentare istanza indirizzata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, sulla base del modello predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali, da presentarsi a pena di esclusione entro la data del **30 Dicembre 2016.**
L'istanza sarà redatta in forma di autocertificazione con riferimento agli elementi che possono essere oggetto di tale dichiarazione e che conterrà in forma sintetica gli altri elementi necessari per l'ammissione e per l'istruttoria delle domande. In particolare dovrà dichiarare:
1. Di essere residente nel Comune di Sennori;
2. Di avere un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole emesso nell'anno 2017;
3. Di avere cittadinanza italiana, di un paese dell'UE ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, un regolare titolo di soggiorno (carta o permesso);
4. Che il richiedente o altro componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritti di proprietà

usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
5. Che i beneficiari non ricevano per gli stessi fini contributi provenienti da programmi di interventi simili;
6. Di essere residente nell'alloggio oggetto della procedura di partecipazione al bando da almeno un anno al momento dell'atto di citazione;
7. Al fine di accedere ai requisiti preferenziali, di avere la presenza all'interno del nucleo familiare, di almeno un componente che sia:

- Ultrasettantenne;
- Minore;
- Con invalidità accertata per almeno il 74%;
- In carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

ARTICOLO 8
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

All'istanza, oltre alla copia del documento di identità del sottoscrittore, dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

1) In ordine alla sussistenza dei requisiti generali:

a) Certificato di reddito ISE non superiore a € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore a € 26.000,00 ;
b) Copia atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida emesso entro l'anno 2017;
c) Contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);

2) In ordine alla tipologia della causa della diminuzione del reddito:

a) Documento attestante la perdita del lavoro;
b) Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
c) Attestazione della decorrenza della cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
d) Attestazione della cessazione e dichiarazione del mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
e) Dichiarazione della cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
f) Certificazione delle autorità che dichiarino malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, con eventuale breve relazione illustrativa per la necessaria valutazione.

3) In ordine alla quantificazione del contributo richiesto, dovrà produrre:

a) Nel caso di richiesta di contributo finalizzata a sanare la morosità, il dettaglio delle somme dovute contenute nella citazione;
b) Nel caso di richiedenti, la cui ridotta capacità economica, non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione tramite il contributo, dovrà essere presentata la quantificazione del deposito cauzionale richiesto.

ARTICOLO 9
MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Saranno escluse le domande:

- Mancanza dei requisiti;
- Pervenute oltre il 30 dicembre 2017;
- Redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti previsti per l'ammissione ai contributi di cui all'art. 3;
- Non sottoscritte o non corredate dei documenti richiesti.

ARTICOLO 10
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune procede all'istruttoria delle domande e alla verifica del possesso dei requisiti, con facoltà di procedere a verifiche a campione anche avvalendosi della collaborazione di altre Istituzioni titolate al controllo.

ARTICOLO 11
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Conclusa l'istruttoria delle domande il Responsabile del Servizio procederà all'approvazione della graduatoria con propria determinazione. La graduatoria sarà pubblicata all'albo pretorio on line in forma riservata, al fine di tutelare il diritto alla riservatezza e alla privacy degli istanti. Eventuali opposizioni potranno essere presentate dagli interessati entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione. Decorso tale termine il Responsabile del Servizio provvederà ad approvare definitivamente le risultanze dell'istruttoria.

ARTICOLO 12
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione dei contributi è subordinata al trasferimento delle risorse necessarie da parte del competente Assessorato Regionale.
Non si potrà procedere all'assegnazione del contributo per sanare la morosità incolpevole, qualora i beneficiari ricevano per gli stessi fini contributi provenienti da programmi di intervento simili.
Sarà cura del Comune individuare le modalità per assicurare che i contributi erogati agli inquilini morosi incolpevoli perseguano le finalità stabilite dalla normativa di riferimento.
Nel caso in cui la disponibilità dei fondi non sia sufficiente, il contributo richiesto verrà ridotto in maniera proporzionale sulla base delle risorse disponibili assegnate dalla Regione.

ARTICOLO 13
COMPATIBILITA'

I contributi del Fondo sostegno affitti ex L. n. 431/1998 non sono alternativi ai contributi in parola, in quanto i due contributi presentano una ratio diversa, laddove il contributo affitti viene riconosciuto quale rimborso di una spesa già sostenuta, mentre il contributo per i morosi incolpevoli presuppone, al contrario, il mancato pagamento dell'affitto.

ART. 14
CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva sulla base di dichiarazione non veritiera, l'amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente.

ART. 15

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente procedimento e per scopi istituzionali. I dati verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.

ART. 16

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente direttiva si fa riferimento al Decreto Interministeriale del 1/08/2017, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/34 del 17/10/2017; alla Determinazione Prot. 40248 Rep. 1768 del 18/10/2017 della Direzione Generale – Servizio Edilizia Pubblica e alla delibera di Giunta Comunale n. 189 del 7.11.2017.

Sennori, 08/11/2017

Il Responsabile dell'area sociale
Dott.ssa Alessandra Finà